

Comitato spontaneo di cittadini per il referendum

Proposta di legge di iniziativa popolare:

**“Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per fusione dei comuni di Bibbiena,
Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.”**

All’attenzione del Presidente del Consiglio Regionale

Eugenio Giani

Referente per il comitato: Adolfo Zamponi 0575/599087 335/7714740

Indice:

Preambolo

pag. 1-2

Proposta di legge

pag. 2-7

Allegati:

Relazione illustrativa

Relazione tecnico-finanziaria

Relazione Illustrativa

Il progetto per il comune unico fra i comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

La fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

I comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo sono caratterizzati da omogeneità territoriale e da una forte integrazione e interconnessione sociale e culturale;

Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di CASENTINO LA VERNA è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;

Con la presente proposta di legge, si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di CASENTINO LA VERNA;

Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

inoltre, si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Chiusi della Verna e del Comune di Ortignano Raggiolo all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di CASENTINO LA VERNA, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

Proposta di legge di iniziativa popolare intitolata

“Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.”.

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Casentino La Verna;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Casentino La Verna tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito __:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo sono caratterizzati da omogeneità territoriale e da una forte integrazione e interconnessione sociale e culturale;
4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Casentino La Verna è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Casentino La Verna e si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune sia applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Bibbiena;

7. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

8. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del comune di Chiusi della Verna e del Comune di Ortignano Raggiolo all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione dei comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Casentino La Verna, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

9. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

10. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:

a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Articolo 1

Istituzione del Comune di Casentino La Verna

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Casentino La Verna, mediante fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo.

2. Il territorio del Comune di Casentino La Verna è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge.

3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del comune di Casentino La Verna le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel comune di Ortignano Raggiolo alla data dell'estinzione.

Articolo 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Casentino La Verna subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Casentino La Verna.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Casentino La Verna a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Casentino La Verna e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Casentino La Verna è situata presso la sede dell'estinto Comune di Bibbiena.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Casentino La Verna.

Articolo 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2016 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei Casentino La Verna corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casentino La Verna.

Articolo 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Casentino La Verna entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casentino La Verna si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Bibbiena vigenti alla data del 31 dicembre 2016.

Articolo 7

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Casentino La Verna può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Casentino La Verna è titolare dei contributi previsti, per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti, dalla normativa statale.
2. Al Comune di Casentino La Verna è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di Casentino La Verna è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo degli estinti Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo.

Articolo 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Casentino La Verna si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa.
2. L'istituzione del Comune di Casentino La Verna non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2016, i Comuni di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo cessano di far parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino". La composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Casentino La Verna è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.
2. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2016, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate solo da alcuni dei comuni oggetto di fusione e che non risultano, pertanto, a detta data esercitate per tutti e tre i comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.
3. Il 31 dicembre 2016 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dai comuni Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 2, rientrano nei comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo.
4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, l'unione esercita le altre funzioni che tutti i tre comuni estinti le avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2016. Allo spirare del termine 31 dicembre 2016, l'unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dai Comuni estinti Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo, rientrano nel comune di Casentino La Verna.
5. Prima del termine di cui al comma 4, il Comune di Casentino La Verna e l'unione dei comuni, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 4 o per regolare i rapporti pendenti.

6. Il Comune di Casentino La Verna resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Casentino La Verna è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 4, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.

7. Il Comune di Casentino La Verna, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2016, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 4, in capo ai Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.

8. La Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del Comune di Casentino La Verna, secondo quanto previsto dal comma 1. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Casentino La Verna sostituisce gli estinti Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo. La popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

10. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2017:

a) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Casentino La Verna le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione ai sensi della l.r. 68/2011, fermo restando il trasferimento delle funzioni di agricoltura a sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22;

b) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei Comuni estinti di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

c) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio dei comuni estinti di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;

d) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino aggiorna, ove occorra gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Comitato spontaneo di cittadini per il referendum

Relazione tecnico-finanziaria



All'attenzione del presidente del Consiglio Regionale
Eugenio Giani

Referente per il comitato: Adolfo Zamponi

Via del Poggio 1/1 52010 Chiusi della Verna (Ar) 0575/599087 335/7714740

LA FUSIONE FA LA FORZA

CHIUSI DELLA VERNA - BIBBIENA - ORTIGNANO RAGGIOLO



VANTAGGI



VALENZA POLITICA DEL NUOVO COMUNE ISTITUITO

Il nuovo Comune istituito raggiungerebbe **15.694 ABITANTI**, (Chiusi Della Verna 2.083 Ab. - Bibbiena 12.731 Ab. - Ortignano-Raggiolo 880 Ab. - Dati istat 2014) dimensioni perfette per svolgere funzioni ed erogare servizi efficienti ai propri cittadini.

Avrebbe un **PESO POLITICO RILEVANTE** e più **FORZA RAPPRESENTATIVA** con gli enti superiori. Un comune rappresentativo, negli anni a venire, giocherà un ruolo ancor più decisivo per il trasferimento di ulteriori competenze da parte della Regione Toscana in virtù dell'abolizione delle Province.

Maggiore sarà anche il peso politico nei confronti dei soggetti pubblici che erogano servizi (**smaltimento rifiuti, Servizio Idrico, Sanità**) e privati come **Poste Italiane, istituti di credito** ed altri erogatori di servizi alla persona.



VANTAGGI




PIÙ SERVIZI E PIÙ QUALITÀ PER IL CITTADINO

I dati dimostrano che **A PARITÀ DI SERVIZI EROGATI LA SPESA PRO-CAPITE DEL CITTADINO DIMINUISCE CON L'AUMENTO DELLA POPOLAZIONE.**

Con questa scelta il nuovo comune avrebbe la possibilità di far fronte ai continui tagli ai trasferimenti agli enti locali, tagli che rischiano di incidere pesantemente sulla qualità dei servizi primari (scuole, asili, trasporti scolastici, mense, assistenza sociale e sanitaria) rendendo spesso inevitabile l'aumento della pressione fiscale sui cittadini.

Il nuovo comune porterà una **RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE**: con le nuove risorse economiche derivanti dai contributi di legge Regionali e statali e con una riorganizzazione dell'assetto istituzionale e una razionalizzazione delle risorse umane presenti nei 3 comuni, oltre a operare revisioni al ribasso delle addizionali comunali ed altre tasse di competenza comunale, TASI, TARI, IMU, potrà garantire servizi efficienti e più vicini ai cittadini soprattutto nel campo dei servizi sociali, delle manutenzioni, e servizi alla persona.

VANTAGGI



POTENZIAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

In questa fase di grande crisi economica e sociale, spetta proprio agli enti locali dare risposte efficaci e anticipare i necessari processi di riforma dell'architettura istituzionale del paese prima che venga loro imposto, per lo più con il rischio di doverlo fare senza alcun contributo economico.

Per fare ciò dobbiamo andare verso una **SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA** e burocratica in un momento in cui è forte la disaffezione per la cosa pubblica a causa degli sprechi, degli sperperi e delle rendite di posizione a cui ci ha fatto assistere chi ha governato l'Italia fino ad oggi, le nostre tre amministrazioni offrirebbero ai cittadini un esempio in controtendenza.

Il **potenziamento dei servizi erogati** passerà da una **riorganizzazione complessiva del personale** disponibile nei 3 comuni e riqualificando per **SERVIZI AGGIUNTIVI** il personale in eccesso.

Saranno preservati e potenziati gli uffici attuali e messi in rete con tutti gli altri uffici comunali.

Gli uffici comunali saranno organizzati in modo capillare e saranno dislocati i **SERVIZI IN TUTTO IL TERRITORIO**.



VANTAGGI



VALENZA SOCIO-ECONOMICA DEL NUOVO COMUNE ISTITUITO

Un comune in grado di organizzare in modo più intelligente le risorse economiche e ambientali a beneficio dell'intera comunità, uniformando e rafforzando la competitività delle aree artigianali, manifatturiera e produttiva, sostenendo contemporaneamente le produzioni agricole nonché valorizzando le importantissime risorse turistiche e il l'enorme patrimonio paesaggistico del nostro territorio.

Un comune più forte, rappresentativo ed efficiente saprà preservare e valorizzare il patrimonio di peculiarità culturali e di piccole e grandi tradizioni dei nostri borghi che, pur con le loro specificità, si rifanno comunque a radici storiche ed a un tessuto socio-economici comuni.



VANTAGGI



VALENZA TURISTICA E CULTURALE

Il nuovo comune potrà, grazie alla unione delle forze derivanti dalla fusione, riorganizzare in maniera più funzionale tutto quello che riguarda la valorizzazione e promozione del territorio e la cultura.

A questo proposito è bene rammentare l'effetto moltiplicatore della cultura in Italia: la cultura muove 214 miliardi di euro, il 15,3% della ricchezza prodotta, l'export culturale è cresciuto del 35% durante la crisi e il settore ha raggiunto un surplus commerciale con l'estero di 25,7 miliardi di euro. Questo ci dice che questi comuni uniti, con le ricchezze inestimabili che contengono come museo diffuso, hanno una capacità di moltiplicatore economico enorme. Ma per fare questo c'è bisogno di stretto coordinamento, abbattimento della barriere burocratiche, snellimento, per rendere più efficaci le manovre sul turismo e sulla cultura, nostri veri volani di crescita per i prossimi anni.